

Preso atto delle indicazioni pervenute in merito alla bozza di articolato normativo, a seguito dell'invio in data 8.5.1997 da parte del Dip.to Politiche Territoriali e Ambientali - Area E.R.P. alle OO.SS. SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;

Preso atto altresì delle osservazioni emerse nel corso delle riunioni tenutesi al riguardo presso il Dip.to Politiche Territoriali e Ambientali - Area E.R.P., in data 23.5.1997 e 25.11.1997, alle quali hanno preso parte anche le sopracitate OO.SS.;

A voti unanimi

DELIBERA

- E' approvato ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. 96/96 il contratto-tipo di locazione di cui all'allegato "A1" che forma parte integrante della presente deliberazione, in conformità al quale dovranno essere predisposti i contratti di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 15.3.1996 n. 18 per motivi di rilevanza e di interesse pubblico.

Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini

ALLEGATO "A1"

ENTE GESTORE _____

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il _____

Con il presente atto, l'Ente Gestore _____ concede in locazione al Signor/i _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____

coniugi, (che nel prosieguo del presente atto potranno essere indicati con la parola "Assegnatario") i quali in conformità all'art. 180, 2° comma del c.c., accettano in solido tra loro e per le persone con loro conviventi l'alloggio posto in _____ piano _____ int _____ composto di n. _____ vani _____ ai seguenti patti e condizioni.

Art. 1

Il presente contratto, non sottoposto a limitazioni temporali, avrà decorrenza, ad ogni effetto, dal _____, esso è pienamente su-

bordinato all'assegnazione e cesserà pertanto di avere vigore con il venire meno, per qualunque motivo, dell'assegnazione stessa, salvi in ogni caso gli effetti già prodotti.

L'assegnatario ha in qualunque momento facoltà di recesso, da comunicarsi all'Ente gestore.

Ai fini fiscali il presente contratto si intende di durata annuale.

Art. 2

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario è fissato, alla data del presente contratto, in L. _____, così come determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed è quindi soggetto, in qualunque momento, a variazioni, nei modi stabiliti dalla legge.

Si provvederà alla registrazione del contratto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

A garanzia degli obblighi assunti, è stabilito il versamento di due mensilità del primo canone di locazione.

Tale importo non è aggiornabile secondo le variazioni del canone e non è produttivo di interessi per l'assegnatario.

Art. 4

Alle spese di registrazione del presente atto si provvederà secondo le vigenti disposizioni in materia. Restano comunque a carico dell'assegnatario le altre spese relative al presente atto e quelle di bollo.

Art. 5

In ogni caso il rapporto locativo di cui al presente contratto è regolato dalle norme in materia di edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 20.12.1996, n. 96 e sue successive modificazioni.

La specificazione dei rapporti di cui sopra è contenuta nel Regolamento regionale di Utenza, copia del quale è consegnata all'assegnatario contestualmente al presente contratto.

Viene altresì consegnata copia del Regolamento per le Autogestioni.

L'Assegnatario

L'Ente gestore

DELIBERAZIONE 6 aprile 1998, n. 331

Approvazione norme attuative della L.R. 7/1998 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 1998 n. 7 che istituisce il servizio volontario di vigilanza ambientale;

Visto l'art. 3 della legge e che attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire le linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle Guardie ambientali volontarie e di definire le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami;

Ritenuto di dover procedere nella definizione di suddette norme attuative che vengono riportate nell'allegato "Norme attuative della L.R. 7/1998 'Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale'", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare le norme attuative della L.R. 7/1998 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale" riportate nell'allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di partecipare il presente atto alle Province e agli Enti Parco regionali a cura dell'Area Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il presente atto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 15 marzo 1996, n. 18 "Ordinamento del B.U.R.T. e norme per la pubblicazione degli atti".

Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini

ALLEGATO

"Norme attuative" della L.R. 7/1998 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale".

A. DIRETTIVE TECNICHE

PREMESSA

Con questa direttiva in attuazione della L.R. n. 7/1998 recante "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale" la Giunta Regionale intende provvedere agli adempimenti previsti, nella delicata fase di transizione alla nuova normativa introdotta in materia di volontariato ambientale. Dovendosi adattare a realtà provinciali e territoriali molto diversificate dal punto di vista dell'organizzazione del volontariato di vigilanza ambientale, queste direttive rivestono un carattere sperimentale. Per questo motivo esse trattano

in modo generale gli aspetti fondamentali, evitando di definire troppo precisamente i diversi argomenti, in modo da lasciare a ciascuna Provincia o Ente Parco regionale una più ampia possibilità di articularle secondo le proprie esigenze e la propria realtà.

L'esperienza che verrà fatta nelle diverse situazioni costituirà la base per successivi approfondimenti e precisazioni.

1. COMPITI DELLE G.A.V.

Nell'ambito del coordinamento con le altre forze di vigilanza ambientale, alle G.A.V. devono essere affidati compiti di educazione e prevenzione, compiti di sviluppo delle conoscenze e compiti di controllo relativi al patrimonio ambientale superficiale, ipogeo e subacqueo.

1.1. Compiti di educazione e prevenzione

Le G.A.V. devono svolgere nella comunità locale e, quale strumento di supporto, nelle scuole, opera di:

- Diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del sistema ambientale e sulle caratteristiche del patrimonio naturale e dei beni culturali presenti sul territorio.

- Divulgazione e informazione sul rispetto del patrimonio naturale e culturale e sulla normativa vigente.

- Collaborazione con le autorità preposte in attività di soccorso in caso di disastri di natura ambientale, prevenzione incendi boschivi, sorveglianza sul territorio dei fenomeni e dei processi in atto riguardanti il patrimonio naturale e culturale. Per quest'ultimo aspetto, vanno intesi i beni culturali diffusi in ambito rurale.

1.2. Compiti di sviluppo delle conoscenze

Le G.A.V. possono svolgere compiti di raccolta dati e di studio dell'ambiente, con riferimento alle risorse naturali e culturali, in collaborazione con le autorità preposte.

1.3. Compiti di controllo

Le G.A.V. svolgono compiti di:

- Vigilanza sui casi di degrado ambientale e sulle relative cause.

- Sorveglianza della dinamica di conservazione delle consociazioni floristiche, faunistiche, dei loro habitat e delle emergenze geologiche e paesaggistiche.

- Controllo a scala territoriale dell'osservanza delle normative ambientali.

2. CAMPI DI INTERVENTO DELLE G.A.V.

Fermo restando che il patrimonio ambientale d'interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi di intervento

delle G.A.V. sono:

- Tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne
- Conservazione della risorsa suolo
- Tutela della qualità dell'aria
- Conservazione della flora e della vegetazione
- Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi
- Tutela della fauna selvatica
- Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso
- Controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Le G.A.V. svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell'ambito della normativa statale e regionale che regola i campi di intervento citati, ivi compresi gli atti istitutivi di aree protette statali e regionali.

L'atto di nomina emanato dall'Amministrazione provinciale deve indicare puntualmente tutte le norme di legge che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la Guardia ambientale volontaria ha potere di accertamento circa le infrazioni commesse, limitatamente alle parti in cui sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Oltre che nell'ambito della normativa statale e regionale, il potere di accertamento delle G.A.V. è da estendere a:

- violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a G.A.V.;
- violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'Art. 36 e dell'Art. 38, comma secondo, Legge 8.06.1990 n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente.

3. CORSI DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE

3.1. Presentazione domande di partecipazione ai corsi

Tutti i cittadini domiciliati in Toscana possono presentare domanda di partecipazione a corsi di formazione o riqualificazione ai soggetti di cui all'Art. 2 comma 1 della L.R. 7/1998.

Le domande di partecipazione ai corsi di riqualificazione sono corredate dall'indicazione della qualifica o dei requisiti posseduti ai sensi dell'Art. 2 commi 2, 3 e 4 della legge e dei corsi di formazione e di aggiornamento seguiti.

3.2. Organizzazione dei corsi

I soggetti di cui all'Art. 2 comma 1 della legge organizzano e sottopongono all'autorizzazione della Provincia corsi di formazione o di riqualifi-

cazione con almeno 20 partecipanti.

Di norma, ciascun corso di formazione o riqualificazione deve prevedere la frequenza di un numero compreso tra 20 e 50 candidati.

3.3. Durata

I corsi di formazione hanno una durata minima di 120 ore e una durata massima di 200 ore, di cui almeno un terzo di esercitazioni pratiche, eventualmente anche affiancando in tale occasione le aspiranti guardie con guardie già in servizio.

I corsi di riqualificazione hanno una durata minima di quaranta ore.

3.4. Frequenza

Per i corsi di formazione l'obbligo della frequenza è di almeno tre quarti della durata del corso.

Per i corsi di riqualificazione l'obbligo della frequenza è di almeno tre quarti della durata dei moduli previsti per ciascun candidato (vedi più avanti).

3.5. Programma dei corsi di riqualificazione e dei relativi esami

Il programma dei corsi e le materie di esame (vedi sezione C "Materie obbligatorie dei corsi e degli esami") vengono strutturati in moduli selezionati in modo differenziato, così da consentire un dimensionamento e un'articolazione appropriati dei gruppi di argomenti che i candidati devono seguire e per i quali devono superare l'esame finale, sulla base della qualifica o dei requisiti posseduti ai sensi dell'Art. 2 commi 2, 3 e 4 della legge e dei corsi di formazione e di aggiornamento già frequentati.

3.6. Autorizzazione dei corsi

La Provincia autorizza i corsi di formazione proposti dai soggetti di cui all'Art. 2 comma 1 sulla base della loro rispondenza i requisiti di legge.

Per i corsi di riqualificazione, i soggetti organizzatori propongono alla Provincia un elenco dei candidati alla partecipazione, con indicazione delle relative qualifiche o requisiti da essi posseduti ai sensi dell'Art. 2 della Legge e degli esami di formazione e di aggiornamento da essi sostenuti, insieme a un'ipotesi di articolazione degli argomenti e della durata del corso.

Con riferimento alla Sezione C "Materie obbligatorie dei corsi e degli esami" e in rapporto alle qualifiche o ai requisiti posseduti dai candidati e ai corsi da essi seguiti, i soggetti organizzatori possono proporre partecipazioni differenziate per argomento e durata.

La Provincia, valutati i contenuti dei corsi sulla base della loro rispondenza ai requisiti di legge e in relazione alle qualifiche e ai requisiti posseduti dai candidati interessati e ai corsi di

formazione e aggiornamento da essi seguiti, li autorizza, anche con prescrizioni.

4. FIGURE SPECIALISTICHE SPELEOLOGICHE E SUBACQUEE

L'attestazione, di cui all'Art. 5 comma 3 della legge, di specifica esperienza speleologica o subacquea è da intendere riferita alla conoscenze dell'ambiente speleologico o subacqueo e alle relative normative.

5. RAGGRUPPAMENTI TERRITORIALI

E' prioritario assicurare la vigilanza ambientale nelle aree protette regionali.

A tal fine le Province organizzano per il territorio di competenza degli Enti Parco regionali, in accordo con questi ultimi, gli opportuni raggruppamenti territoriali.

Nel restante territorio le province individuano, anche su proposta di Comuni e Comunità Montane, opportuni raggruppamenti territoriali in modo tale da soddisfare al meglio l'esigenza di assicurare la vigilanza ambientale nelle altre aree protette regionali.

B. LINEE FONDAMENTALI DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'

Le Province e gli Enti Parco regionali devono sviluppare programmi di attività in cui le G.A.V. possano svolgere compiutamente i compiti di loro pertinenza in stretto coordinamento con le altre forze di vigilanza ambientale.

Devono quindi essere programmate le attività relative ai vari compiti di educazione e prevenzione, di sviluppo delle conoscenze e di controllo che possono essere svolte dalle G.A.V.

La programmazione delle attività delle G.A.V. deve tenere conto che, per motivi di sicurezza e di controllo, le G.A.V. dovranno svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia.

Devono inoltre essere individuate le attività prioritarie che le G.A.V. devono svolgere nell'ambito del territorio di pertinenza dei vari raggruppamenti territoriali, nel caso articolandole raggruppamento per raggruppamento, prendendo come riferimento:

- le diverse caratteristiche ambientali;
- la diversa situazione presente dal punto di vista territoriale e operativo;
- le conseguenti diverse esigenze e urgenze presenti.

Nella programmazione delle attività deve comunque essere assicurata prioritariamente la vigilanza ambientale nelle aree protette regionali.

C. MATERIE OBBLIGATORIE DEI CORSI E DEGLI ESAMI

1. CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVI ESAMI

- 1.1. Elementi di ecologia generale.
 - 1.1.1. L'ambiente come ecosistema
 - 1.1.2. Il rapporto uomo-ambiente
 - 1.1.3. Lo sviluppo sostenibile (Agenda XXI; Convenzioni di Rio e Kyoto; Contabilità ambientale)
 - 1.1.4. Approfondimenti sui tipi di ecosistema presenti nel territorio
- 1.2. Gestione delle risorse e conservazione della natura e dei beni culturali
 - 1.2.1. Tutela della qualità dell'aria
 - 1.2.2. Conservazione della risorsa acqua
 - 1.2.3. Tutela della risorsa suolo
 - 1.2.4. Conservazione della flora e della vegetazione
 - 1.2.5. Tutela della fauna selvatica
 - 1.2.6. Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso
 - 1.2.7. La gestione delle aree protette
 - 1.2.8. Gestione dei rifiuti
- 1.3. Normativa e funzioni inerenti gli agenti di polizia amministrativa
- 1.4. Normativa ambientale
 - 1.4.1. Normativa ambientale di carattere generale (A.N.P.A., V.I.A.)
 - 1.4.2. Normativa relativa alla qualità dell'aria
 - 1.4.3. Normativa relativa alla tutela dell'acqua
 - 1.4.4. Normativa relativa alla difesa del suolo
 - 1.4.5. Normativa relativa alla tutela della flora e della vegetazione
 - 1.4.6. Normativa relativa alla tutela della fauna selvatica
 - 1.4.7. Normativa per le aree protette e la conservazione delle biodiversità
 - 1.4.8. Normativa relativa alla tutela del paesaggio e dei beni culturali
 - 1.4.9. Normativa relativa ai rifiuti
 - 1.4.10. La direttiva Seveso
 - 1.4.11. Normativa relativa agli interventi di protezione civile e prevenzione dagli incendi boschivi
- 1.5. Caratteristiche del territorio di competenza
 - Caratteristiche del territorio relative agli argomenti elencati nel punto 1.2.

1.6. Rilevamento ambientale

- 1.6.1. Il metodo cartografico e l'orientamento sul terreno
- 1.6.2. Metodi di rilevamento delle caratteristiche del territorio e dei parametri ambientali intesi anche come indicatori di situazioni di rischio ambientale rilevanti ai fini della protezione civile
- 1.6.3. Riconoscimento di specie protette

1.7. Educazione ambientale

- 1.7.1. Finalità e contenuti dell'informazione ambientale
- 1.7.2. Tecniche di informazione, di comunicazione e didattiche in educazione ambientale

1.8. Nozioni di primo soccorso

2. CORSI DI RIQUALIFICAZIONE E RELATIVI ESAMI

Le materie obbligatorie per i corsi di riqualificazione e dei relativi esami sono le stesse previste per i corsi di formazione.

Il programma dei corsi e le materie di esame vengono però strutturati in modo modulare, selezionando in modo differenziato gli argomenti, così da consentire un dimensionamento e un'articolazione appropriati dei gruppi di argomenti che i candidati devono seguire e per i quali devono superare l'esame finale, sulla base della qualifica o dei requisiti posseduti ai sensi dell'Art. 2 commi 2, 3 e 4 della legge e dei corsi di formazione e di aggiornamento già frequentati.

DELIBERAZIONE 6 aprile 1998, n. 354

Reg. U.E. 2081/93 Ob. 2 Azione 2.1A, anni 1997-99. Programma di finanziamento degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. U.E. 2081/93 Ob. 2 del Consiglio delle Comunità europee che modifica il Reg. C.E.E. 2052/88 relativo all'emissione di fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi, di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 26/07/96 n. 12 che approva la proposta di Documento Unico di Programmazione Ob. 2 per gli anni 1997-99;

Vista la decisione della commissione Europea C (97) 1146 del 07/05/97 recante l'approvazione del Documento Unico di Programmazione degli interventi strutturali comunitari nella Regione Toscana;

Vista la propria precedente deliberazione n. 689 del 16/06/97, con la quale si prende atto dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione sopracitato;

Vista la propria precedente deliberazione n. 743 del 23/06/97 con (1) con cui sono state approvate le modalità di presentazione e valutazione delle domande di contributo per le finalità previste dall'Azione 2.1 lettera A) Attrezzature complementari e interventi di qualificazione dell'offerta turistica culturale;

Ricordato che si sono svolte le procedure richieste dalla suddetta delibera per la valutazione degli interventi proposti e viste le risultanze comunicate dai competenti uffici delle Amministrazioni provinciali e dell'Amministrazione regionale;

Rilevato che gli interventi ritenuti ammissibili e prioritari per la valorizzazione culturale e per la valorizzazione turistica dei territori interessati riguardano i competenti Dipartimenti regionali secondo la seguente articolazione:

A) Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali

Prov.	Localizzazione	Soggetto Beneficiario	Intervento
LI	Livorno	Comune di Livorno	Teato Goldoni: 2° lotto
LI	Livorno	Provincia di Livorno	Museo di storia naturale del Mediterraneo: 2° lotto
LI	Livorno	Comune di Livorno	Terrazza Mascagni e Acquario Comunale: 2° lotto.
MS	Massa	Comune di Massa	Recupero Castello Malaspina: 2° lotto.
MS	Montignoso	Comune di Montignoso	Recupero Castello Aghinolfi.
PI	Pisa	Comune di Pisa	Recupero area ex Macelli per Museo macchine per il calcolo: 2° lotto.

(1) N.d.r. Pubblicata sul B.U. n. 30/97